




## **COMUNE DI CASTROVILLARI**

### **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI**



Approvato con deliberazione n.52 del 18 Giugno 2013

## Indice

Art.	1	Definizione	Pag.	3
Art.	2	Attività di sostegno delle Unioni Civili	"	3
Art.	3	Istituzione del Registro digitale delle unioni di fatto e delle convivenze	"	4
Art.	4	Iscrizione nel Registro	"	5
Art.	5	Cancellazione	"	6
Art.	6	Attestato di iscrizione	"	7
Art.	7	Norme finali	"	7

## **Art. 1**

### **Definizione**

1. Il Comune di Castrovillari in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale, sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l'unione civile così come definita negli articoli che seguono.

2. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'Amministrazione Comunale riconosce in materia di diritto alla casa e a i servizi sociali.

3. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione civile" ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela), caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

4. Non è considerata "Unione civile" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio.

5. Il regime giuridico delle "Unione civile" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Castrovillari, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n.1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

## **Art. 2**

### **Attività di sostegno delle Unioni Civili**

2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le Unioni Civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed

economico del territorio.

2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti;
- h) lavoro.

3. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

4. All'interno del Comune di Castrovillari, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di **assistenza**.

### **Art. 3**

#### **Istituzione del Registro digitale delle unioni di fatto e delle convivenze**

1. Presso il Comune di Castrovillari è istituito il Registro amministrativo delle Unioni civili.

2. La disciplina comunale delle Unioni Civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

3. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel Registro delle Unioni civili potrà avvenire anche in via telematica, attraverso il sito web del Comune con l'utilizzo della

modulistica a tal fine predisposta dall'Amministrazione e disponibile in rete.

4. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

#### **Art. 4**

##### **Iscrizione nel Registro**

1. L'iscrizione nel Registro delle Unioni civili può essere richiesta da:

- a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Castrovillari e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
- b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Castrovillari e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

Il requisito della coabitazione da almeno un anno dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia. L'ufficio competente può verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

2. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

1. la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 1);
2. la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili (all. 2)

3. L'iscrizione nel registro è gratuita.

4. Non può essere richiesta l'iscrizione da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza, né dalle persone coniugate fino al momento

dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.

## **Art. 5**

### **Cancellazione**

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:□

- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Castrovillari;
- d) si verifichi la morte di una delle parti.

2, Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in via telematica all'altro componente dell'Unione civile, le comunicazioni relative alla cancellazione.

3, Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'Unione civile, anche per via telematica, la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

4. I componenti l'Unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

5. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla

cancellazione.

6. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti *medio tempore* dagli inadempienti.

Nel caso di cui alla lett. c) l'Unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere il convivente superstite,

## **Art. 6**

### **Attestato di iscrizione**

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Castrovillari "l'attestato d'iscrizione al registro delle Unioni civili". per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti e dei benefici previsti dall'art. 2 del presente Regolamento e dagli atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Art. 7**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Ente della deliberazione di approvazione.
2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dall'esecutorietà del presente regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del registro e ad individuare l'ufficio competente.

**ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE UNIONI CIVILI**

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/p.zza \_\_\_\_\_ n^ \_\_\_\_\_

e

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/p.zza \_\_\_\_\_ n^ \_\_\_\_\_

avvalendosi della facoltà concessa dal Comune di Castrovillari con deliberazione del \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**CHIEDONO**

di essere iscritti nell'Elenco delle Unioni Civili;

a tal fine, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, così come espressamente stabilito dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000,



**E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/p.zza \_\_\_\_\_ n^ \_\_\_\_\_

e

\_l\_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via/p.zza \_\_\_\_\_ n^ \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

- di essere in possesso dei requisiti previsti nella succitata deliberazione e cioè:
  - di non essere legati da vincoli di matrimonio, adozione, tutela ma da vincoli affettivi;
  - di far parte del medesimo stato di famiglia da almeno un anno;
  - di avere la residenza nel Comune di Castrovillari;
  
- di essere a conoscenza del fatto che, qualora venga meno la situazione di coabitazione o di dimora abituale nel Comune di Castrovillari, sarà provveduto d'ufficio alla cancellazione dei nominativi dall'elenco di cui trattasi;
  
- di essere a conoscenza del fatto che tale cancellazione potrà avvenire anche su espressa richiesta di una o di entrambe le persone interessate;
  
- di essere, altresì, a conoscenza che il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nell'Elenco delle Unioni Civili saranno effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.

Data,

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla o sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia di documento di identità del sottoscrittore all'Ufficio competente tramite fax o altra persona incaricata o per via postale, così come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.